

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO (Curriculare)

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA (soggetto promotore), con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, codice fiscale n. 80004070837, tel 0906 768323, PEC protocollo@pec.unime.it, d'ora in poi denominato "**soggetto promotore**", rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea o da suo delegato (A.M. Mezzasalma);

E

L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO (Azienda ospitante), con sede legale in Via Vinicio Cortese N.25 (CZ) C.F./P.IVA P.I. 02865540799, email: segreteriaadg@asp.cz.it, Tel. 0961 – 7033220, PEC direzionegenerale@pec.asp.cz.it, d'ora in poi denominato "**Soggetto Ospitante**", rappresentata dalla Commissione Straordinaria Dott. Luisa Latella, Dott. Carmelo Marcello Musolino, Dott. Salvatore Gulli, **domiciliata per la carica ove sopra**;

PREMESSO

-Ai sensi degli artt. 27 e 92 del D.P.R. n. 382/1980, le Università possono stipulare convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale e convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento;

-al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, le Università possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera a) della L. n. 196/1997 e del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, recante le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui alla citata norma;

-il D.M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera d), annovera, tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio, le attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del Lavoro;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Finalità)

1. Le disposizioni della presente convenzione si riferiscono ai **tirocini curricolari**, ovvero i tirocini svolti da studenti in regola con l'iscrizione ad un Corso di Laurea, Corso di Laurea Magistrale, Corso di Laurea Magistrale a ciclo Unico, Master, Dottorato di ricerca e Scuole di Specializzazione previsti dal Corso di studi frequentato.

2. L'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro si impegna ad accogliere presso le sue strutture gli **studenti dell'Ateneo**, d'ora in poi denominati "**tirocinanti**", su proposta dell'Università gli Studi di Messina (Soggetto Promotore) ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196

Art. 2 (Natura, durata e progetto formativo)

1. **Il tirocinio formativo e di orientamento**, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997, **non costituisce rapporto di lavoro**.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor, designato dal Soggetto Promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal Soggetto Ospitante.

3. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. La durata del tirocinio deve essere congrua, in relazione agli obiettivi formativi.

4. Per ciascun tirocinante inserito nell'Azienda/Ente ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto dal Soggetto Promotore, d'intesa con il Tutor Aziendale, un progetto formativo individuale sottoscritto per l'Università dal tutor accademico, dal Coordinatore del Corso di Studi o dal docente referente per i tirocini designato dal Corso di Studi, dal Tutor Aziendale e dal Tirocinante, contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor accademico e del responsabile aziendale
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso le strutture del Soggetto Ospitante;
- la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio e i CFU riconosciuti;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi dell'assicurazione per la responsabilità civile ed infortunio sul lavoro.

Art. 3 (Obblighi del tirocinante)

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro con particolare riferimento all'art. 20 del D.lgs. 81/08;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - rispettare le indicazioni del tutor/responsabile aziendale e del tutor accademico;
 - frequentare l'Azienda/Ente ospitante nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendali concordati;
 - attestare la propria presenza presso la sede del tirocinio mediante apposizione di firma all'entrata e all'uscita in un apposito registro predisposto a cura del soggetto ospitante.

A tale fine l'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, per accettazione, il progetto formativo e gli impegni in esso previsti.

2. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al Soggetto Promotore e all'Azienda/Ente ospitante, con congruo preavviso. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale;

Art. 4 (Obblighi del Soggetto Promotore)

1. Il soggetto Promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (per infortunio sul lavoro e malattie professionali), mediante "gestione per conto" (legge 808/77) nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, come previsto dalla vigente normativa in materia di assicurazione (v. art. 3 del D.M. n.142/98 e art. 2, c. 1 bis, del D.P.R. 156/99). La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede ove ha luogo il tirocinio ma rientranti nel progetto formativo.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire, alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5 (Obblighi del Soggetto Ospitante)

1. Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- rispettare e far rispettare il progetto di formazione ed orientamento concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- segnalare al Soggetto Promotore eventuali variazioni (sede, orario etc.) di quanto stabilito nel progetto formativo;
- segnalare al Soggetto Promotore ogni assenza o interruzione da parte del tirocinante durante il periodo di tirocinio;
- rilasciare al tirocinante una relazione alla fine del tirocinio che attesti il raggiungimento degli obiettivi formativi e il corretto svolgimento del tirocinio stesso;
- in caso di infortunio del tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore, affinché questo provveda a darne segnalazione, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'INAIL e alla compagnia assicurativa prescelta.

2. Il Soggetto Ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D.lgs. 81/2008 normativa in materia di igiene, sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro. Erogare in particolare la formazione specifica in relazione al tipo di attività assegnata al tirocinante e al conseguente tipo di rischio che questa comporta mentre è a cura dell'Università, in qualità di soggetto promotore, fornire al tirocinante la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (D.lgs. 81/2008 accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 luglio 2012).

Art. 6 (Durata e termini di recesso)

1. La presente Convenzione ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e potrà esser rinnovata, mediante accordo espresso tra le parti.
2. Le parti potranno recedere dalla presente convenzione, in qualsiasi momento a mezzo PEC, attraverso comunicazione scritta con preavviso di almeno 30 giorni; il recesso o la sua naturale scadenza non avranno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi individuali.

Art. 7 (Trattamento dei dati)

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati e le informazioni di carattere personale scambiati in relazione o in dipendenza del presente atto saranno adeguatamente trattati secondo le disposizioni del "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101 ed in particolare nel rispetto dei principi di finalità, necessità, liceità, trasparenza e correttezza, qualità dei dati e proporzionalità contenuti negli artt. 1, 3, e 11 del Codice. Le parti dichiarano, infine, di essere informate sui diritti di cui all'art. 7 del Decreto lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e sulle norme di cui al Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 8 - (Stipula, oneri fiscali e spese di registrazione)

1. **La presente convenzione**, tra Pubbliche Amministrazioni, è **firmata digitalmente** ai sensi dell'art.15, comma 2 bis, della legge 241/1990 e s.m.i. e le **comunicazioni** tra le parti, relativamente all'invio di documenti in formato digitale, avverranno solo ed **esclusivamente a mezzo PEC**.

In ottemperanza a quanto previsto dalla L. 21 Maggio 2021 n. 69, Conversione in Legge con modificazioni, del D.L. 22 Marzo 2021 n. 41 all'art. 10 bis, l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'art. 25 della tabella di cui all'allegato B al D.P.R. n 642/1972, si applica, per l'anno 2021, anche alla presente convenzione per lo svolgimento di Tirocini di Formazione e Orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 Giugno 1997, n. 196.

Art. 9 (Foro Competente)

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione della presente Convenzione.
2. Nel caso in cui ciò non sia possibile, la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente per territorio.

Art. 10 (Norme Finali)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione le Parti rimandano alla normativa (regionale, nazionale ed europea) nonché regolamentare in materia.

Per l'Università degli Studi
per IL RETTORE
Delegato Prof.ssa A.M. Mezzasalma

Per l'Azienda ospitante
La Commissione Straordinaria
firmata digitalmente

Delega **Prot. 64155 del 14/07/2020**